



## *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

VISTO l'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (nel seguito legge n. 99/09) recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" che prevede:

- che la gestione economica del mercato del gas naturale (nel seguito MGAS) è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei Mercati Energetici e nel seguito GME) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza;
- che la Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito Disciplina) predisposta dal GME è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni Parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorità);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2013 recante: "*Approvazione della Disciplina del mercato del gas naturale*";

VISTO il vigente testo della Disciplina, come risultante dalle ultime modifiche approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2017 e, in particolare, i commi 3.5 e 3.6 che prevedono rispettivamente che:

- *il GME predispone le proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;*
- *la procedura di cui al precedente comma -non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso, la modifica disposta dal GME diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene*

*tempestivamente trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet;*

VISTO il Regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (nel seguito Regolamento) che ha istituito il codice di rete per il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli Stati Membri al fine di armonizzare, a livello europeo, le norme relative al citato bilanciamento e di fornire, agli utenti della rete del gas naturale, la certezza di poter gestire le loro posizioni di bilanciamento nelle diverse zone dell'Unione Europea con modalità non discriminatorie ed efficienti anche dal punto di vista dei costi;

VISTA la deliberazione dell'Autorità 312/2016/R/GAS del 16 giugno 2016 e il suo allegato A recante "*Testo Integrato del Bilanciamento*" (nel seguito TIB) che, nel recepire le disposizioni di cui al Regolamento, ha dato avvio, dall'1 ottobre 2016, alla prima fase del nuovo sistema di bilanciamento del gas naturale, definendo i principi e le disposizioni nel rispetto dei quali Snam Rete Gas (nel seguito SRG), quale responsabile del bilanciamento della rete di trasporto del gas naturale, deve erogare il nuovo servizio di bilanciamento che, a partire dall'1 ottobre 2016, ha sostituito il precedente sistema di bilanciamento semplificato disciplinato dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 45/11 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione dell'Autorità 66/2017/R/gas del 16 febbraio 2017 con la quale l'Autorità ha adottato le disposizioni atte a:

- definire le condizioni regolatorie per consentire l'avvio della seconda fase del nuovo sistema di bilanciamento del gas naturale, introdotto con la citata deliberazione dell'Autorità 312/2016/R/GAS;
- disporre le modalità transitorie per lo scambio tra il GME e SRG dei flussi informativi funzionali alla gestione del mercato organizzato per la negoziazione del gas in stoccaggio (MGS);
- approvare il testo integrato delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas naturale (TICORG);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2017 recante: “*Approvazione delle modifiche alla Disciplina del mercato del gas naturale allegata al decreto 6 marzo 2013*” con il quale sono state approvate, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.5, della Disciplina le modifiche apportate alla medesima Disciplina al fine di dare avvio alla seconda fase del nuovo sistema di bilanciamento del gas naturale;

VISTA la deliberazione 349/2017/R/GAS del 18 maggio 2017 con la quale l’AEEGSI ha:

- definito i meccanismi di “neutralità” per il responsabile del bilanciamento ovvero le modalità e le tempistiche con le quali SRG deve versare e recuperare gli importi corrispondenti alla differenza economica tra i quantitativi di gas naturale che immette in rete a copertura del *line-pack*, del gas naturale non contabilizzato, del gas naturale di autoconsumo e delle perdite di rete, ed il loro valore consuntivato;
- stabilito che la “neutralità” di SRG sia conseguita mediante la presentazione sul MGS, da parte di quest’ultima, di offerte di acquisto e di vendita distinte da quelle formulate per il bilanciamento del sistema del gas naturale;

VISTA la lettera del GME del 2 ottobre 2017, n. P000008924 – DGP, inviata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, con la quale sono state trasmesse, ai sensi del citato articolo 3, comma 3.6 della Disciplina, le proposte di modifica urgenti alla Disciplina adottate dal GME al fine di:

- prevedere che, in attuazione di quanto disposto dal TICORG, lo scambio dei flussi informativi funzionali alla gestione del MGS avvenga tra il GME e le imprese di stoccaggio, in luogo delle precedenti disposizioni che disciplinavano, in via transitoria, lo scambio dei predetti flussi informativi tra il GME e SRG in qualità di responsabile del bilanciamento;
- definire le condizioni atte a consentire a SRG la presentazione delle sopra citate offerte per la “neutralità”;

VISTA la lettera del 19 ottobre 2017, n. 0024425, del Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell’Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, con la quale è stato richiesto all’Autorità il parere sulle modifiche alla Disciplina di cui al punto precedente;

VISTA la lettera del GME del 23 novembre 2017, n. P0000105392 – DGP, inviata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, con la quale sono state trasmesse, ai sensi del citato articolo 3, comma 3.5, della Disciplina, le proposte di modifica ordinaria alla Disciplina adottate dal GME al fine di adeguare la c.d. “*contract size*” dei prodotti negoziati sui mercati dell'MGAS, con l'esclusione del mercato MGS, a quella adottata sui principali mercati europei tramite la modifica dell'espressione del volume minimo di gas naturale sottostante i prodotti quotati sui citati mercati per i quali il GME procede ad effettuare la registrazione presso il Punto di Scambio Virtuale (PSV);

VISTA la lettera del 24 novembre 2017, n. 0027542, del Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, con la quale è stato richiesto all'Autorità il parere sulle modifiche alla Disciplina MGAS di cui al punto precedente;

VISTA la deliberazione dell'Autorità del 30 novembre 2017 recante “*Parere al Ministro dello Sviluppo Economico sulle modifiche della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici*” con la quale l'Autorità ha espresso il parere favorevole alle modifiche alla Disciplina prima citate;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Approvazione delle modifiche alla Disciplina)*

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 3, commi 3.5 e 3.6, le modifiche della Disciplina, ordinarie e urgenti, trasmesse dal GME al Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, in data 23 novembre 2017 e 2 ottobre 2017.
2. Le modifiche della Disciplina ordinarie di cui all'articolo 3, comma 3.5 entrano in vigore dall'1 ottobre 2017.

3. La Disciplina, riportante le modifiche di cui al comma 1, è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

#### Articolo 2

*(Disposizioni finali, entrata in vigore)*

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, ed entra in vigore alla data di prima pubblicazione.

Roma

18 DIC. 2017

IL MINISTRO  
Carlo Calenda